



Roma, 22 dicembre 2017

SIA17290

MQ

Oggetto: Trasporto rifiuti. Proroga entrata in vigore del SISTRI al 31 dicembre 2018. Semplificazione adempimenti e recupero contributi anni precedenti.

Nella legge di stabilità 2018, in corso di approvazione finale alle Camere, sono contenute alcune disposizioni in merito alla tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 670-bis dell'articolo 1 prevede **la proroga annuale**, sino a tutto il 31 dicembre 2018, delle sanzioni per la mancata applicazione del SISTRI (di cui ai commi da 3 a 9 dell'art. 260-bis del testo unico ambientale), nonché la riduzione del 50% delle sanzioni per mancata iscrizione al sistema od omesso pagamento del contributo annuale (commi 1 e 2, stesso articolo).

Con tale disposizione continua quindi il sistema del "doppio binario" per la tracciabilità dei rifiuti:

- cartaceo, tramite formulari d'identificazione, registri carico e scarico e MUD annuale;
- informatico, mediante scheda SISTRI registrazione e movimentazione (anche se il più delle volte in bianco e senza possibilità che il sistema restituisca al produttore la scheda movimentazione accettata dal destinatario).

Il comma 670-ter aggiunge l'art. 194-bis all'attuale testo unico ambientale (D. Lgv. 152/2006) recante una disposizione per la **"Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI"**.

In forza di questa disposizione, gli adempimenti per la compilazione cartacea dei formulari e dei registri di carico e scarico, di cui agli articoli 190 e 193 t.u. ambientale, *"possono essere effettuati in formato digitale"*, secondo un formato che predisporrà il Ministero dell'Ambiente (sentiti i Trasporti, lo Sviluppo Economico, l'Agenzia digitale e l'Unioncamere). Nell'ambito di tale semplificazione viene *"consentita la trasmissione della quarta copia del formulario"* anche mediante PEC.

Lo stesso comma 670-ter prevede infine una procedura speciale di recupero dei contributi annuali SISTRI dovuti e non versati, per la quale rende applicabile la prescrizione ordinaria decennale (comunicazione avvio procedimento con sollecito di pagamento; determinazione del debito; modalità semplificate di regolarizzazione del debito con ravvedimento operoso ed estinzione della sanzione di cui all'art. 260-bis, comma 2, t.u. ambientale). Detta procedura sarà dettata con decreto non regolamentare del Ministro dell'Ambiente.

Cordiali saluti